

COMUNE DI CORCIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI CORCIANO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Campo d'applicazione

Il titolo I del presente regolamento disciplina il procedimento per l'individuazione del contraente finalizzato alla stipulazione di contratti non soggetti alla disciplina del D.lgs. 163/2006 - codice dei contratti.

Le norme del titolo I del presente regolamento si applicano alla stipulazione dei contratti di cui al d. lgs. 163/2006, esclusivamente ad integrazione della normativa del medesimo codice dei contratti, ferma restando la prevalenza delle norme di legge di diretta applicabilità.

La disciplina della concessioni di servizi di cui all'art. 30 del codice dei contratti è integrata dalle previsioni del presente regolamento.

Il Titolo II del presente regolamento regola l'affidamento dei contratti previsti dall'art. 125 del codice dei contratti (D. lgs. 163/2006) - lavori, servizi e forniture in economia.

Restano in vigore le previsioni del regolamento comunale per l'alienazione del patrimonio immobiliare, del regolamento comunale per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza e del regolamento per l'affidamento degli incarichi legali nonché le altre norme speciali regolamentari.

Art. 2 - Determinazione a contrattare

L'Amministrazione esprime la volontà di procedere alla conclusione di un contratto con determinazione del dirigente competente per materia.

La determinazione a contrattare deve contenere gli elementi di cui all'art. 192 del D.lgs 267/2000:

- Il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
- Le modalità di scelta del contraente.

Art. 3 Forma

I contratti sono stipulati mediante atto pubblico notarile o mediante forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata (autenticata o semplice) o in forma elettronica. La stipulazione mediante forma pubblica amministrativa o atto pubblico, avviene per i contratti di importo superiore ad euro 60.000,00.

I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa o per atto pubblico anche quando questa sia richiesta dalla legge o da particolari circostanze, o quando lo richieda l'altra parte assumendone interamente la spesa.

La scrittura privata con firma autenticata può essere sostituita alla forma pubblica amministrativa quando ciò sia possibile in base alla legge.

I contratti di importo inferiore a 60.000 euro sono di norma stipulati in una delle forme seguenti:

- a) scrittura privata, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta affidataria e dal responsabile dell'area competente;
- b) atto separato di obbligazione steso in calce al capitolato oppure costituito da lettera offerta sottoscritta dal fornitore e dal Comune;
- c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Art. 4 Pubblicazione

La pubblicazione obbligatoria del bando e dell'avviso di gara è effettuata nelle forme e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti.

Nei casi in cui la legge non prevede alcun obbligo di pubblicità, il responsabile utilizza preferenzialmente il sito internet e l'Albo Pretorio.

Può altresì utilizzare il mezzo della pubblicazione su uno o più quotidiani previa espressa motivazione dalla quale risulti una valutazione positiva di tale utilizzo con riferimento al rapporto costi/benefici anche in relazione all'entità dell'appalto.

Il responsabile facente funzioni dirigenziali può adottare forme di pubblicità integrative, quali la pubblicazione su reti informatiche, a mezzo stampa e presso altri Comuni ed enti pubblici.

Art. 5 Competenza alle procedure di gara.

Ai sensi dell'art. 107 e dell'art. 109 comma 2 del d.lgs. 267/2000 sono attribuite ai responsabili facenti funzioni dirigenziali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure d'evidenza pubblica, d'appalto, di gara e di concorso e la stipulazione dei contratti.

Ciascun responsabile è competente dell'adozione degli atti di cui al comma 1 in relazione agli obiettivi ed alle risorse attribuitegli in forza del Piano esecutivo di gestione.

Art. 6 Nomina delle commissioni di gara.

Il dirigente competente per materia, per la scelta del contraente, nomina – dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte - con propria determinazione una commissione giudicatrice presieduta di norma da lui stesso.

I criteri cui la commissione dovrà attenersi nelle proprie valutazioni e nel proprio operato devono essere predeterminati e indicati nel bando di gara e nella lettera d'invito. Gli stessi documenti, per ciascun criterio di valutazione prescelto, prevedono, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o sub-punteggi, con le modalità di cui all'art. 83, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

La Commissione è composta dal presidente e da esperti, con specifica competenza tecnica e/o giuridico amministrativa, interni e/o esterni all'Amministrazione, per un totale di componenti pari a tre o cinque.

Gli esperti esterni all'Amministrazione vengono scelti prevalentemente fra docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché dipendenti di enti pubblici o aziende private in possesso di idonea competenza in relazione all'oggetto della gara.

Nell'atto con cui viene nominata la Commissione è altresì precisato se ed in quale misura devono essere compensati gli esperti esterni all'Amministrazione.

I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Un dipendente di livello non inferiore alla categoria contrattuale "C", viene incaricato di fungere da segretario verbalizzante della commissione, senza diritto di voto.

La commissione può delegare a sottocommissioni interne la predisposizione di elaborati comparativi di valutazione dei singoli progetti o delle singole offerte e l'analisi degli stessi.

Una volta compiuti tali lavori, la commissione procede in seduta plenaria ad approfondita valutazione del lavoro svolto dalla sottocommissione esprimendo il proprio e definitivo giudizio sulla base degli elementi acquisiti.

Non sussiste incompatibilità tra la funzione di presidente della commissione di gara e quella di organo che dispone l'aggiudicazione definitiva, entrambe nella persona del responsabile facente funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del dlgs 267/2000.

Art. 7 Lavori della Commissione

Di tutte le operazioni compiute dalla commissione viene dato atto in appositi verbali, uno per ciascuna seduta della commissione, che devono essere sottoscritti dal presidente, dai componenti e dal segretario verbalizzante della commissione e che vengono conservati nel fascicolo unitamente alle offerte ricevute, al bando di gara e alla lettera d'invito.

Nel verbale la commissione dovrà esporre dettagliatamente, per ogni offerta, le valutazioni e considerazioni, concludendo con l'espressione di un parere comparato in merito all'aggiudicazione salvo i casi nei quali, essendo i criteri di valutazione prefissati e puntualmente dettagliati, le valutazioni comparative possono essere effettuate attraverso indici numerici.

Il verbale deve altresì riportare espressamente le cautele poste in atto dalla commissione a tutela della corretta conservazione e segretezza delle offerte.

La Commissione procede, in seduta pubblica, alla verifica della completezza e regolarità della documentazione prescritta per l'ammissione alla gara dal bando o avviso di gara e dalla lettera invito. Pure in seduta pubblica provvede all'apertura delle offerte economiche. La commissione procede in seduta non pubblica, ad attribuire i punteggi relativi a ciascun concorrente.

Gli offerenti vengono informati del giorno, ora e luogo in cui la Commissione si riunisce in seduta pubblica per l'espletamento delle suddette formalità.

Il verbale di gara, unitamente a tutte le offerte, è trasmesso immediatamente al settore competente per l'adozione degli atti conseguenti. Il verbale costituisce aggiudicazione provvisoria. L'aggiudicazione definitiva avviene con successivo apposito provvedimento dirigenziale.

La decisione della commissione è vincolante per l'amministrazione. Tuttavia il dirigente potrà sospendere o non procedere all'aggiudicazione del contratto per motivate ragioni d'interesse pubblico.

Le motivazioni di tale decisione devono essere esplicitate in forma scritta.

I lavori della Commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori.

Art. 8 Aggiudicazione definitiva e stipulazione.

Il responsabile facente funzioni dirigenziali, dopo la formale assegnazione degli atti effettuata con la trasmissione dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'approvazione dell'aggiudicazione definitiva, verificandone i requisiti.

Solo dopo l'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva è possibile l'esecuzione del contratto o ordinare la consegna dei lavori in via d'urgenza.

Il responsabile del procedimento comunica l'aggiudicazione definitiva ai controinteressati. Decorso il termine dalla comunicazione ai controinteressati fissato nella procedura di gara si procede alla stipulazione del contratto.

Ai fini della stipulazione, viene convocato formalmente l'aggiudicatario definitivo nel giorno, l'ora e la sede prevista.

Art. 9 Soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento.

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti elencati nell'art. 34 del d.lgs. 163/2006.

Ai sensi del presente regolamento per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato, a prescindere dallo status giuridico della stessa e dalle sue modalità di finanziamento, conformemente al diritto vivente dell'Unione Europea.

Sono ammesse alle gare, ai sensi e nei limiti del d.l.vo n. 155/2006, le imprese sociali che esercitano, senza scopo di lucro, in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale.

Ai sensi e nei limiti dell'art. 5 della legge n. 328/2000 (Legge quadro sui servizi sociali) è possibile l'affidamento di servizi a associazioni del cosiddetto terzo settore.

Il comune applica le procedure di affidamento di cui alla legge regionale Umbria n. 9 2005 in materia di cooperazione sociale e stipula le convenzioni con le associazioni di volontariato di cui alla legge regionale Umbria n. 15 del 1994.

Si applicano altresì le normative regionali della legge regionale Umbria n. 5 del 2007 in materia di stipulazione di convenzioni con le associazioni sportivi per la gestione degli impianti sportivi

E' possibile stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per l'affidamento di servizi ai sensi della normativa statale e dell'articolo 7 della legge 266/1991 .

Art. 10 Requisiti generali.

Costituiscono requisiti di ordine generale per contrattare con il comune di Corciano quelli previsti dall'art. 38 del d.lgs. 163/2006. Nel singolo bando di gara vengono puntualizzati gli eventuali requisiti aggiuntivi o non necessari.

Art. 11 Requisiti di idoneità professionale .

Il comune può richiedere nel bando di gara che i concorrenti debbano provare la loro idoneità professionale mediante l'iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Nel singolo bando di gara vengono puntualizzati gli eventuali requisiti aggiuntivi o non necessari.

Art . 12 Capacità economica e finanziaria dei contraenti.

La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa.
- d) Presentazione dell'elenco dei principali contratti, e prestazioni rese con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.
- e) Indicazione del personale facente capo al concorrente.
- f) Indicazione del personale incaricato dei controlli di qualità;
- g) Descrizione delle attrezzature tecniche a disposizione tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità e delle misure adottate dal contraente per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
- h) Indicazione dei titoli di studio e professionali del personale a disposizione della ditta offerente ed in particolare, dei soggetti concretamente responsabili dell'esecuzione del contratto
- i) Indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante l'esecuzione del contratto.

I requisiti previsti possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Art. 13 Contratti riservati.

Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, il comune può riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti, in relazione a singoli contratti ed in considerazione del loro oggetto, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Tra i soggetti del presente articolo sono comprese le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett.b) della Legge 381/1991.

Art. 14 Criteri per la scelta dell'offerta migliore.

La migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il comune sceglie tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indica nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.

La verifica delle offerte anormalmente basse deve svolgersi in contraddittorio con l'offerente, a seguito di richiesta scritta di giustificazioni e può essere svolta in relazione alla composizione dei costi, all'economia del metodo di prestazione dell'oggetto dell'appalto, alla congruità dei prezzi - valutata anche sulla base della adeguatezza e sufficienza del valore economico rispetto al costo del lavoro, nonché alle condizioni di favore di cui goda l'offerente, all'originalità del servizio offerto, alle soluzioni tecniche adottate o altri elementi rilevanti.

L'offerta può essere esclusa dalla gara qualora, in relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto, sia reputata incongrua dal responsabile che presiede la gara. Tale giudizio deve risultare da atto scritto dettagliatamente e congruamente motivato.

L'Amministrazione può procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando o nella lettera di invito.

Art. 15 Bando di gara

La procedura aperta, e la procedura ristretta, sono preceduti dal bando di gara; la procedura negoziata può essere preceduta dal bando di gara.

Il bando deve essere improntato alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente i requisiti richiesti e le modalità da seguire per la partecipazione alla gara. Inoltre deve indicare il tipo di procedura, i criteri di aggiudicazione, l'oggetto del contratto e la determinazione a contrattare.

Qualora nel bando si faccia riferimento ad un capitolato generale o speciale devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione o accesso agli stessi.

Art. 16 Capitolato speciale d'appalto

Il capitolato speciale d'appalto contiene:

- a) l'indicazione delle modalità di svolgimento della gara, qualora non siano indicate nel bando o nella lettera di invito;
- b) gli elementi tecnici ritenuti essenziali in relazione al bene o al servizio da acquisire;
- c) l'indicazione degli impegni delle parti da inserire nel contratto;
- d) gli elementi di valutazione delle offerte, qualora non siano indicati nel bando o nella lettera di invito;
- e) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della determinazione del contenuto del contratto anche in relazione a misure di protezione sociale, all'accessibilità a tutti gli utenti, alla tutela e alla promozione dell'occupazione e delle categorie svantaggiate.

Art. 17 Contenuto minimo della lettera di invito

La lettera di invito contiene necessariamente:

- a) il sistema di gara e le modalità di aggiudicazione;
- b) gli elementi ed i parametri di valutazione nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- c) le modalità di presentazione e formulazione della offerta;
- d) i documenti da allegare all'offerta;
- e) l'importo, le modalità di presentazione, la durata dell'eventuale cauzione provvisoria.

Art. 18 Esito della gara

L'esito della gara deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e comunicato tempestivamente a tutti i partecipanti.

Art. 19 Cauzione provvisoria e definitiva

I soggetti che intendono partecipare alle gare devono versare un deposito cauzionale provvisorio nella misura del 2% dell'importo a base di gara, salvo che il bando o la lettera d'invito dispongano diversamente.

Nell'atto con cui si comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, si provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al punto precedente, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Essa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 20 Vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

Salvo casi eccezionali espressamente autorizzati dal Comune, non è consentita cessione del contratto.

E' ammessa la cessione del credito. Essa deve essere perfezionata a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all'amministrazione; è priva di efficacia qualora il Comune la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 giorni ovvero entro il diverso termine stabilito dal contratto.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori dei contratti non hanno effetto fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti dell'Amministrazione alle comunicazioni previste dalla legge e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, *Comune di*

laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma precedente, non risultino sussistere i requisiti di legge o del bando di gara.

Restano ferme le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

Art. 21 Contratti aperti

Sono contratti aperti quelli dove la prestazione è pattuita, con riferimento a un determinato arco di tempo e importo complessivo di spesa autorizzata, per interventi non predeterminati nel numero, bensì previsti come tipologia e resi necessari secondo le esigenze dell'Amministrazione.

Qualora necessario, il responsabile del procedimento può autorizzare l'incremento dell'importo affidato sino ad arrivare all'importo complessivo originariamente a base di gara.

TITOLO II Lavori, servizi e forniture in economia

Art. 22 Tipologie

Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate mediante amministrazione diretta o mediante procedura di cottimo fiduciario.

Art. 23 Responsabile del procedimento

Per ogni acquisizione in economia viene individuato un responsabile del procedimento che compie tutti gli atti relativi all'individuazione del contraente.

Art. 24 Amministrazione diretta

Nell'amministrazione diretta le opere ed i servizi sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento organizza ed esegue le attività per mezzo del personale dipendente e provvede all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

Art. 25 Cottimo fiduciario

Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le prestazioni vengono eseguite mediante affidamento a terzi.

Art. 26 Lavori pubblici in economia

I lavori eseguibili in economia sono tassativamente indicati dalla normativa di livello nazionale ed in particolare dal d.lgs. 163/2006.

Art. 27 Affidamento di lavori pubblici mediante cottimo fiduciario

La scelta del contraente per lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 ha luogo mediante gara informale, da svolgersi anche per via telematica; alla gara gli operatori economici sono invitati a presentare offerta, con apposita lettera di invito. L'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. *Comune di*

Nella lettera di invito sono specificati l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche, le garanzie richieste nei casi previsti dalla legge, le modalità di svolgimento della gara informale, il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente, nonché il corrispettivo previsto e le modalità di pagamento. Il termine fissato per la presentazione delle offerte non deve essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza, in cui il termine può essere ridotto sino a cinque giorni.

L'aggiudicazione potrà avvenire, sia col sistema del prezzo più basso, anche in fasi successive e conseguenti a rilanci migliorativi secondo le regole che verranno esplicitate nell'invito o col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa quando occorre prestare particolare attenzione alla qualità dell'offerta.

Per i lavori di somma urgenza il Responsabile del procedimento potrà anche ordinare ad una o più imprese dallo stesso individuate, l'immediata esecuzione dei lavori necessari, derogando ai termini previsti ai commi precedenti del presente articolo.

In tali casi il corrispettivo delle prestazioni ordinate è, di norma, definito consensualmente con l'affidatario.

Per lavori in economia di importo inferiore a € 40.000,00 l'affidamento potrà avvenire da parte del responsabile del procedimento con il ricorso ad un unico offerente, previa adeguata motivazione circa l'impossibilità di ricorrere ad una pluralità di concorrenti o l'opportunità di rivolgersi ad un determinato soggetto.

In tali casi il Responsabile di procedimento, prima dell'affidamento, dovrà attestare la congruità dell'offerta economica.

Art. 28 Affidamento mediante cottimo fiduciario delle forniture e servizi

Le acquisizioni in economia di beni e servizi possibili sono ammesse soltanto per importi inferiori alla soglia di € 206.000, ai sensi dell'art. 125, comma 9, del d. lgs n. 163/2006. Tale soglia, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è adeguata automaticamente secondo il meccanismo di cui all'art. 248 dello stesso d.lgs.

Nessuna prestazione di servizi o acquisizione di beni può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente regolamento, eludendo la normativa riguardante le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Le forniture e i servizi in economia sono affidate per i lavori di importo pari superiore a 40.000 euro mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato. Per contratti di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Art. 29 Forniture e servizi acquisibili in economia.

Possono essere eseguite in economia le forniture di beni e le acquisizioni di servizi relativi a:

Vestiario al personale e dispositivi di protezione individuale, articoli sanitari.

Spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale

Lavori di traduzione ed interpretariato

Materiale di igiene personale e lavaggio biancheria, pulizia,

Derattizzazione, disinfestazione eliminazione di scarichi, rottami, detriti; servizi analoghi riconducibili alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Bonifiche ambientali, smaltimento rifiuti e servizi analoghi

Servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie

Polizze di assicurazione e servizi di brokeraggio

Partecipazione ed organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, rinfreschi

Organizzazione di manifestazioni sociali, popolari, culturali, sportive, artistiche e scientifiche nell'interesse dell'ente

Fotocopiatrici, attrezzature d'ufficio o di servizio diverse

Spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, facchinaggio e traslochi

Abbonamenti a riviste, giornali e periodici

Cancelleria e beni di consumo diversi d'uso degli uffici

Stampati vari e lavori di stampa, tipografia, litografia, o realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva,

Servizi fotografici e televisivi

Dvd , cd o materiale informatico o informativo, rielaborazione dati in forma digitale, realizzazione di archivi informatici e prestazione di servizi informatici

Acquisto di software ed hardware Manutenzione apparecchiature hardware e software

Prodotti petroliferi, combustibili e lubrificanti

Mobili ed arredi, estintori, climatizzatori

Automezzi, prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi

Interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale.

Libri e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;

Manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;

Farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;

Beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto, generi alimentari, servizio sostitutivo mensa e buoni pasto;

Beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'Istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;

Fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione;

Attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere e accessori per impianti sportivi;

Sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;

Coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;

Acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;

Opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, salvo quanto previsto dalla normativa specifica contenuta nel codice dei beni culturali

Materiali e attrezzature per la manutenzione dei beni mobili e immobili in genere, ferramenta e materiale edile

Forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;

Forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;

Forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;

Acquisto di macchine operatrici ed attrezzature per i servizi comunali compreso l'acquisto e la manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso o altre attrezzature per il servizio della protezione civile;

Attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;

Apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)

Mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozze, pedane, segnaletica).

Servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;

Servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti

Servizi di telecomunicazione;

Servizi bancari e finanziari compresi i contratti di leasing;

Servizi di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti;

Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria;

Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;

Servizi di consulenza gestionale e affini compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;

Servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari compresa la locazione per breve tempo di immobili, con le attrezzature per il funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'Amministrazione e per l'attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali;

Servizi di fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione, rilegatura e restauro libri;

Servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;

Servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;

Servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;

Servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;

Nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura.

Locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;

Prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali visure, registrazione, trascrizione e voltura di atti;

Servizio di sgombero neve

Servizi cimiteriali e di necroforia , servizi complementari ed affini

Spese di rappresentanza

Prestazioni lavorative di natura temporanea, lavoro interinale, servizi di intermediazione nelle prestazioni lavorative

Servizi di revisione e, manutenzione periodica dispositivi antincendio

Servizi di assistenza legale;

Servizio distributori automatici;

Servizio alienazione di beni tramite vendita di materiali vari non più utilizzati

Acquisto di beni di consumo per le consultazioni elettorali;

Servizi attinenti la numerazione civica

Incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione in caso di carenza di organico attestata dal R.U. fino a € 100.000,00;

Incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento di cui al d.lgs. n.163/2006, in caso di carenza in organico di personale tecnico o idoneamente qualificato fino a € 100.000,00;

Analisi e prove dei materiali, analisi e prove in sito, indagini geognostiche;

Servizi necessari per completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

Prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

Servizi o forniture resisi necessari in caso d'urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 30 Servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro

La scelta del contraente per servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000 ha luogo di norma mediante gara informale; alla gara gli operatori economici sono invitati, con apposita lettera di invito a presentare offerta.

Nella lettera di invito sono specificati l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche, le opportune garanzie ove richieste, le modalità di svolgimento della gara informale, il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente, nonché il corrispettivo previsto e le modalità di pagamento. Il termine fissato per la presentazione delle offerte non deve essere inferiore a sette giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza, in cui il termine può essere ridotto sino a tre giorni. L'aggiudicazione potrà avvenire, sia col sistema del prezzo più basso, anche in fasi successive e conseguenti a rilanci migliorativi secondo le regole che verranno esplicitate nell'invito o col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quando occorre prestare particolare attenzione alla qualità dell'offerta.

Si può prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di beni e servizi soggetti a tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato; qualora, tuttavia, tali beni e servizi risultino commercializzati da una pluralità di operatori economici, si procede secondo quanto previsto dal comma 1 e seguenti del presente articolo.

E' vietato suddividere gli importi delle acquisizioni in economia, allo scopo di sottrarle alla disciplina del presente articolo.

Art. 31 Servizi o forniture inferiori a 40.000 euro

Per servizi e forniture in economia di importo inferiore a € 40.000 l'affidamento potrà avvenire anche con il ricorso ad un unico offerente.

Ogniqualevolta si proceda mediante consultazione e negoziazione diretta con singoli operatori economici, il provvedimento di assegnazione della prestazione dovrà attestare espressamente la congruità del corrispettivo.

Art. 32 Requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria

L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Art. 33 Esecuzione e verifica della prestazione

Per ciascun affidamento in economia è nominato un Responsabile del Procedimento e, ove la natura della prestazione lo richieda, un responsabile dell'esecuzione del contratto, i quali svolgono le funzioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché quelle previste dagli articoli di riferimento contenuti nei Regolamenti di attuazione del Codice dei Contratti.

In caso di mancata nomina, è considerato responsabile del procedimento il responsabile della struttura che effettua l'acquisizione.

Le prestazioni rese dall'affidatario sono sottoposte a verifica di regolare esecuzione entro 20 giorni dall'acquisizione.

Art. 34 Controllo della spesa

Le fatture e le note di spesa relative all'esecuzione di forniture, acquisti, somministrazioni e incarichi dovranno essere viste dal responsabile del procedimento, il quale controllerà, sotto la propria personale responsabilità, la regolarità di tali documenti con riferimento all'oggetto del contratto.

Art. 35 Liquidazione delle spese

Le fatture e le note di spesa, munite dell'attestato di regolare esecuzione, verranno liquidate parte dal Responsabile del Procedimento.

Art. 36 disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili.

Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

- a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
- b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

- a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 25.000,00 ;
- b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 150.000,00.

TITOLO III (NORME PER LE LOCAZIONI, AFFITTI, CONCESSIONI,)

Art. 37 Locazioni concessioni ed affitti. Scelta del contraente

I contratti con i quali l'Amministrazione comunale assume o concede in locazione od in affitto o in concessione i beni immobili sono, di norma, aggiudicati mediante procedura aperta, salvo che si ritenga opportuno o conveniente il ricorso al sistema della procedura negoziata, nel caso di contratti che non rivestano particolare importanza e comunque di valore inferiore a 5000 euro.

E' fatta salva la procedura negoziata, con individuazione diretta del contraente quando per motivi espressamente indicati, un solo soggetto sia interessato alla stipulazione o sussistano particolari ragioni per addivenire a trattativa con un solo contraente.

La concessione di servizi è regolata dalla legge o, laddove essa non preveda nulla, dal presente titolo.

Art. 38 Concessione amministrativa per l'uso di beni immobili

I beni del patrimonio indisponibile, destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli articoli 822 e 823 del Codice Civile, possono essere concessi in uso a terzi,

ai sensi dell' art. 838 del Codice Civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l' uso stesso.

I beni del demanio comunale destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune soltanto con provvedimenti di diritto pubblico mediante concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l' uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato.

La concessione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata, ricorrendone i presupposti, nella forma della concessione amministrativa tipica.

Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere:

- l'oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione;
- la durata della concessione e la possibilità di revoca anticipata per ragioni di pubblico interesse.

Art.39 Determinazione dei corrispettivi dei contratti o atti di concessione dell'uso degli immobili Comunali.

Nella stipula dei contratti per la locazione, l'affitto o la concessione di beni immobili, il canone da corrispondere al Comune è determinato con eventuale perizia estimativa, sulla base dei valori correnti di mercato per beni di caratteristiche analoghe, alla luce dei seguenti elementi essenziali di valutazione:

- a) valore immobiliare del bene;
- b) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista: commerciale, produttiva, residenziale, agricola, a servizi o altro;
- c) eventuale impegno da parte dell'utilizzatore all' esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, strutture fisse, costruzioni ed ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile;
- d) ulteriori criteri e parametri aggiuntivi eventualmente deliberati dalla Giunta Comunale.